

"Assi.SM Emilia Romagna"

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita un'Associazione denominata "Assi.SM Emilia Romagna - ONLUS", con sede in Bologna, via Altura 3.

Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'Associazione dovrà utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Statuto e regolamento

L'Associazione Assi.SM è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Articolo 3 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea approvata col voto favorevole a maggioranza dei due terzi degli associati.



Articolo 4 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'Associazione ha per oggetto:

a) la promozione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati affetti da Sclerosi Multipla, di seguito "SM", nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;

b) l'informazione della pubblica opinione sulla natura di SM, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire alla prevenzione, all'accettazione ed alla cura di tale malattia;

c) l'assistenza delle persone affette da SM e delle loro famiglie, mediante la predisposizione di servizi di assistenza domiciliare, medica ed infermieristica;

d) la predisposizione e l'organizzazione di strutture di assistenza anche a distanza;

e) l'assistenza nella fornitura di soccorso psicologica e fisiatrica integrativa delle prestazioni del servizio sanitario;

f) l'organizzazione di corsi per la formazione di figure professionali mediche e paramediche specializzate nella cura della SM e nell'assistenza dei pazienti e delle loro famiglie, con la precisazione che le attività di formazione potranno svolgersi solo nei con-

fronti	dei	soggetti	c.d.	svantaggiati
(sett.5-formazione ex art.10, c.1, lett.a),				
D.Lgs.N.460/97) o per la preparazione di personale				
specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno				
dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie				
attività solidaristiche.				
g) la promozione della conoscenza della malattia				
presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie				
coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica ammini-				
strazione e più in generale il pubblico, per mezzo de-				
gli strumenti educativi (quali ad esempio corsi accre-				
ditati per la formazione professionale permanente) ed				
informativi ritenuti più idonei, con la precisazione				
che anche in tali casi le attività di formazione po-				
tranno svolgersi solo nei confronti dei soggetti c.d.				
svantaggiati (sett.5-formazione ex art.10, c.1,				
lett.a), D.Lgs.N.460/97) o per la preparazione di per-				
sonale specializzato da utilizzare esclusivamente al-				
l'interno dell'organizzazione per il perseguimento				
delle proprie attività solidaristiche;				
h) l'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pub-				
blica amministrazione per lo svolgimento di pratiche				
connesse al loro stato patologico;				
i) la promozione ed il favorire la ricerca medi-				
ca/scientifica di base sulla SM, anche mediante la co-				

stituzione di una fondazione, ovvero la partecipazione o la stipulazione di accordi con una fondazione già esistente operante nel settore inerente l'oggetto dell'Associazione; L'Associazione opererà in armonia con le altre associazioni regionali, per il tramite di un Coordinamento nazionale, che avrà i compiti di promozione e impulso della ricerca sulla SM in ambito nazionale e di ausilio delle singole realtà locali. Le prestazioni di carattere erogativo finalizzate a quanto sopra - essendo l'attività di ricerca scientifica riservata alle fondazioni - potranno essere effettuate solo nei confronti di altre ONLUS, Enti Pubblici, nonché Enti senza scopo di lucro, che operino prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art.10, c.1, lett.a) del D.Lgs.n.460/97, con l'ulteriore precisazione che l'eventuale istituzione di borse di studio dovrà avvenire con l'emanazione di appositi regolamenti che precisino le modalità ed i criteri di attribuzione, come - ad esempio - requisiti economici, requisiti di svantaggio, modalità di erogazione, entità, durata;

j) la promozione di raccolta di fondi, l'acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, il tutto peraltro - costituendo attività accessoria ai sensi

dell'art.10, c.5, del D.Lgs.n.460/97 - con carattere di occasionalità, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per beni di modico valore (art.26 del D.Lgs.n.460/97). Non rientrano nelle raccolte pubbliche effettuate occasionalmente le erogazioni liberali effettuate, a vario titolo, all'Associazione da parte di soggetti pubblici e privati;

l) la pubblicazione periodica dei risultati della attività dell'Associazione, sia economici sia dei progetti;

m) lo svolgimento di opere di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini.

L'Associazione opererà nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Per l'Associazione vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10, c.1, del D.Lgs.n.460/97, ad eccezione di quelle di tipo accessorio ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5, del medesimo Decreto. In tale

prospettiva strumentale e funzionale di perseguimento degli scopi primari, l'Associazione potrà compiere tali attività di tipo accessorio direttamente connesse e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili.

Titolo II

Associati

Articolo 5 - Soci e Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che non perseguono scopo lucrativo e che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, e l'eventuale attività che si propone di svolgere all'interno dell'Associazione.

L'Assemblea stabilirà una quota di iscrizione/associativa da versare all'atto dell'ammissione in un ammontare diverso a secondo che si tratti di soci ordinari o sostenitori.

Possono essere soci ordinari tutti gli interessati che ne facciano richiesta, in particolare le persone affette da SM.

Sono definiti soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti e le Società che vogliano aderire a tale titolo e che come tali vengano accettati dall'Associazione, nel rispetto in particolare della prescrizione normativa in forza della quale la partecipazione all'ONLUS da parte di soggetti esclusi ai sensi dell'art.10, c.10, del D.Lgs.n.460/97 può avvenire solo a condizione che questi ultimi non esercitino - nè possano esercitare - un'influenza dominante nelle determinazioni dell'ONLUS stessa.

Articolo 6 - Diritti

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e, se maggiori d'età, possono esercitare il diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

Articolo 7 - Doveri

Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

Gli associati devono versare il contributo iniziale all'atto di ammissione e la quota associativa annuale nei tempi prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie, per esclusione ai sensi del presente articolo ed infine nel caso di mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

L'associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, ovvero tenga un comportamento che possa arrecare danno all'Associazione può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo III

Organi

Articolo 9 - Indicazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Segretario;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota di Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associa-

zione, ovvero in caso di impedimento del primo, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un consigliere nominato dall'assemblea.

Articolo 11 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori dei conti scegliendone i componenti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- delibera sulle modifiche allo statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del consiglio direttivo;
- altro demandato per legge e per statuto.

Articolo 12 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede dell'Associazione ovvero in altro luogo, purché nel territorio italiano.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta da spedirsi al domicilio di ciascun associato, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi

mezzo, anche fax o posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Articolo 13 - Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 14 - Votazioni

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, le delibere concernenti la modifica dello statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

Articolo 15 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti.

Il Consiglio Direttivo curerà la pubblicazione delle deliberazioni, nel loro testo integrale, sul sito in-

ternet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione viene spedito a mezzo di lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio di ciascun consigliere con un preavviso di almeno dieci giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi da inviarsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno una o più commissioni con funzioni esclusivamente consultive per specifiche attività o iniziative, con com-

	piti organizzativi o di studio, ferme restando le prerogative del Consiglio.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno pubblicate in forma integrale sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate, a cura del Segretario, al Coordinamento Nazionale	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.	
	Articolo 17 - Durata e funzioni	
	Il Consiglio Direttivo:	
	• elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi componenti e deliberata a maggioranza dei presenti;	
	• delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei soci;	
	• determina l'importo della quota associativa annuale;	
	• esegue le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria	

dell'Associazione;

• programma l'attività dell'Associazione.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio (tra i propri membri) nella prima seduta, a tal fine convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.

Articolo 19 - Funzioni degli organi

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione ed ha la firma di fronte ai terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;

- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- redige e conserva i libri dell'Associazione;

- coordina l'attività dell'Associazione.

Il Presidente è autorizzato a modificare e/o integrare il presente statuto per renderlo compatibile con le normative sulle ONLUS e sul Volontariato.

Il Segretario ha il compito di organizzare le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di predisporre ed inviare la corrispondenza, di curare gli aspetti amministrativi della gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità ed il patrimonio dell'Associazione, di riscuotere le quote associative e di provvedere ai pagamenti delle spese. Predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo, da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto. Può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni.

I Revisori dei conti provvedono al controllo della contabilità sociale, nonché a verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Titolo IV

Risorse economiche

Articolo 20 - I beni

L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elen-

cati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 21 - Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le elargizioni in denaro, e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonchè i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

Articolo 23 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V

Il bilancio

Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il periodo sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono rimanere, depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. L'Associazione è tenuta alla comunicazione del bilancio, sia consuntivo che preventivo, all'Associazione di coordinamento nazionale per le valutazioni di competenza di quest'ultima.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di

altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Dipendenti e collaboratori

Articolo 25 - Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione e nelle forme ritenute più opportune.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari, con la precisazione che il salario o lo stipendio per il dipendente non può eccedere il limite stabilito dall'art.10, c.6, del D.Lgs.n.460/97.

Articolo 26 - Collaboratori

L'Associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione e nelle forme ritenute più opportune.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che ne autorizza la sottoscrizione, nel rispetto comunque - ove ne ricorrano i presupposti - della normativa di cui all'art.10, c.6, del

D.Lgs.n.460/97, in materia di limiti retributivi.

Titolo VII

Responsabilità

Articolo 27 - Responsabilità

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di ONLUS.

F.ti: Rodolfo Daini - Dr.Pierluigi Ferrari Trecate

Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, in

esenzione da bollo per esenzione Trib. Socio

costituita di otto fogli

Bologna, -7 SET 2011

Lu. [firma]

